

(N. 439)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Proroga delle disposizioni del Testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni del Testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, relativo al controllo delle armi, cesseranno di avere effetto, come è noto, col 30 giugno 1949. Non dimeno le condizioni generali dell'ordine pubblico non sono notevolmente modificate da quelle esistenti al tempo in cui quelle disposizioni vennero emanate. Ancor troppe armi si trovano abbandonate e disperse nel Paese in conseguenza degli eventi della cessata guerra, come è dimostrato dalle statistiche dei rastrellamenti compiuti dalla polizia in questi ultimi mesi. È da evitare quindi che alla scadenza del 30 giugno 1949 il Testo Unico anzidetto cessi di avere vigore. Il ristabilimento della normalità nell'ordine e nella sicurezza pubblica costituisce la esigenza primordiale di ogni sana democrazia, la quale può prosperare e consolidarsi soltanto se le competizioni politiche, nell'esercizio delle libertà individuali, garantite dalla Costituzione, potranno svolgersi in un clima di serenità, immune da qualsiasi violenza. È evidente che il possesso incontrollato di armi costituisce un fattore po-

tentissimo di perturbamento dell'ordine pubblico e, come tale, deve essere validamente infrenato. D'altra parte la potenza offensiva oramai assunta dalle armi, in conseguenza dei progressi raggiunti dalla moderna tecnica costruttiva, fa sorgere il problema di una nuova disciplina organica permanente in tema di armi, la quale possa salvaguardare le esigenze della sicurezza pubblica di fronte alla maggiore potenzialità offensiva delle armi stesse. Di ciò si dovrà necessariamente tenere conto nella riforma del Codice penale attualmente in corso.

Pertanto con l'unito disegno di legge si provvede a prorogare l'efficacia del Testo unico anzidetto fino a quando non saranno rivedute le disposizioni del Codice penale, relative alla materia delle armi, ponendosi, peraltro, come estremo limite della proroga la data del 31 dicembre 1952, in analogia a quanto venne disposto con la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale dettò norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

Le disposizioni del Testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.